

# Associazione NO COMMENT

## Informazione Visiva Solidale

[www.informazionesolidale.org](http://www.informazionesolidale.org)  
[ufficiostampa.nocomment@gmail.com](mailto:ufficiostampa.nocomment@gmail.com) info 3356681457

L'associazione " No Comment" nasce a Napoli nel gennaio 1999, con l'intento di dare "visibilità" ai bisogni dei soggetti disagiati e meno garantiti, di promuovere i valori della solidarietà e del bene salute. La No Comment si adopera, nei limiti delle proprie disponibilità, per fornire un'informazione, visiva solidale, no profit, richiamandosi alle indicazioni dell'articolo 21 della costituzione italiana e all'articolo 19 dei diritti dell'uomo.

### STATUTO

#### *Parte prima*

#### *Costituzione e scopi*

Art.1)E' costituita l'Associazione di Volontariato Culturale denominata "NO COMMENT" C.F.....con sede in Napoli in.....

La NO COMMENT potrà per delibera del consiglio direttivo trasferire altrove la sua sede e costituire filiali.

art.2) l'Assciazione NO COMMENT è assolutamente apartitica, non ha scopi di lucro, ma fini esclusivamente di evoluzione culturale dei suoi aderenti quali: la conoscenza, la protezione, la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, teatrale e musicale, etnico, ambientale,la partecipazione dei cittadini alla difesa e la definizione della propria qualità di vita, la promozione dei valori della legalità e della solidarietà attraverso l'utilizzo dell'arte e dell'informazione visiva;

art.3)a tal uopo si propone di svolgere anche in collaborazione, associandosi e/o consorziandosi con cooperative, società, associazioni, enti pubblici e privati di ogni genere, organismi vari nazionali e

internazionali italiani e non, esistenti in Italia e/o all'estero, le seguenti attività:

A) la produzione, la distribuzione sia in Italia che all'estero di pubblicazioni di arte fotografica sinergica ad una informazione visiva "solidale" a favore di soggetti svantaggiati;

B) lo svolgimento di ogni altra attività connessa con la fotografia e le arti visive, sia per conto proprio che per conto terzi, sia in Italia che all'estero;

C) le iniziative atte a promuovere le capacità creative e solidali degli associati, nonché a trasmettere le capacità e le esperienze acquisite dai soci, anche tramite la collaborazione e/o la creazione di apposite scuole, laboratori dilettantistici di sviluppo e stampa, archivi, mostre, o tramite la partecipazione, o l'organizzazione di conferenze, audizioni, corsi, seminari, ed ogni altra iniziativa atta allo scopo;

D) l'Associazione NO COMMENT si propone in particolare di : promuovere la cultura e l'arte, di utilizzare la fotografia per una informazione solidale e culturale, di elaborare progetti audiovisivi finalizzati alla realizzazione di iniziative di solidarietà e volontariato culturale, di devolvere a favore di soggetti svantaggiati il ricavato, libere offerte, acquisito dalla distribuzione di proprie pubblicazioni, miranti a sensibilizzare i cittadini alla salvaguardia del patrimonio artistico, ambientale e ai valori del bene-salute e della legalità;

E) inoltre, al fine di pubblicizzare le proprie attività, prevede di realizzare iniziative e manifestazioni pubbliche e/o private di ogni genere;

art.4) la durata dell'associazione è illimitata.

#### *Parte seconda*

#### Art.5) I soci

a) l'Associazione NO COMMENT è costituita da soci associati o/e soci partecipanti; soci associati e soci partecipanti possono essere italiani e non, persone fisiche e persone giuridiche queste ultime a mezzo del loro rappresentante legale;

b) tutti i soci hanno diritto di partecipare all'assemblea generale, organo sovrano dell'Associazione e tutti hanno diritto ad un voto nelle votazioni delle delibere;

c) Sono soci associati coloro che promuovono le attività dell'associazione e collaborano attivamente alla realizzazione dei fini istituzionali della stessa.

d) Sono soci partecipanti tutti gli altri che partecipano alle attività dell'associazione.

e) Si diventa socio associato versando la quota d'iscrizione di

€ 25,00 (venticinque euro) o la quota diversamente determinata dall'assemblea dei soci, durante la vita dell'associazione e salvo che il consiglio direttivo, su proposta del Presidente, non disponga diversamente in singoli casi giustificati. E' necessario, inoltre che il Consiglio Direttivo approvi la domanda di adesione dell'aspirante socio associato con lettera scritta firmata dal Presidente dell'associazione o da un membro del consiglio direttivo.

f) Si diventa socio partecipante versando la quota d'iscrizione di

€ 25,00 (venticinque euro) o diversamente determinata dall'assemblea dei soci durante la vita dell'associazione salvo l'ipotesi in cui il consiglio direttivo, su proposta del Presidente, non disponga diversamente per singoli casi giustificati. E' necessario inoltre che il consiglio direttivo approvi la domanda d'iscrizione dell'aspirante socio partecipante con lettera scritta firmata dal presidente dell'associazione o da un membro del consiglio direttivo. Oltre alla quota d'iscrizione ogni socio partecipante è tenuto a versare obbligatoriamente una quota sociale annua che sarà determinata dall'assemblea.

g) La quota sociale versata da soci associati e partecipanti è intrasferibile.

I soci perdono tale qualità: per il mancato versamento della quota annuale la dov'è obbligatoria; per decesso, recesso o esclusione deliberata dall'assemblea per gravi motivi così come nel caso che il socio assuma atteggiamenti difformi dai vincoli statutari o di compimento di atti pregiudizievoli al raggiungimento dei fini

sociali, per comportamenti anche esterni ed indipendenti delle attività dell'associazione che siano scorretti o socialmente sconvenienti ed in contrasto con i presupposti etici posti alla base

e guida di questa associazione. Nei casi di recesso esclusione o cessazione per qualsiasi causa dalla qualità di socio, lo stesso non ha diritto alla restituzione della quota versata, ne può vantare alcun diritto sul patrimonio sociale.

### *Parte terza*

#### art.6)L'assemblea

a)L'assemblea è formata dai soci associati e dai soci partecipanti, tutti con uguale diritto ad un voto.

b)L'assemblea dei soci è sovrana, e la maggioranza dei presenti elegge il consiglio direttivo ed il presidente.

c)Essa è convocata, come per legge almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio del rendiconto e negli altri casi previsti;

d)L'assemblea può essere convocata dal presidente in qualsiasi momento per decidere insieme sulle questioni di straordinaria amministrazione o per ratificare provvedimenti relativi a questioni di straordinaria amministrazione già adottati salvo che l'assemblea non conferisca al presidente anticipatamente la delega a decidere e disporre sulle stesse.

I soci dovranno essere informati della convocazione con un preavviso di almeno 5 giorni sulla data fissata per l'assemblea ed anche con avviso telefonico e, nell'ipotesi risultino irreperibili al numero indicato all'Associazione, si riterranno comunque regolarmente convocati in seguito all'affissione della convocazione nella sede dell'associazione almeno 5 giorni prima dell'assemblea.

### *Parte quarta*

#### Art.7)Il consiglio direttivo

a)L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da tre a nove membri eletti dall'assemblea generale dei soci e durano in carica tre anni;

b)Il consiglio direttivo in carica può eleggere alcuni membri per cooptazione fino al raggiungimento del numero massimo;

c)Membri del consiglio direttivo possono essere solo soci associati se eletti dall'assemblea generale e soci associati e/o partecipanti se eletti per cooptazione dal consiglio direttivo in carica;

d)Per l'elezione dei membri del consiglio direttivo da parte dell'assemblea dei soci è necessario il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e i nuovi incarichi dovranno essere ratificati dai membri del Consiglio Direttivo uscente. Nell'ipotesi

di elezione per cooptazione è necessaria la maggioranza dei voti dei membri del consiglio direttivo in carica;

e) Il consiglio nomina nel proprio seno il direttore generale dell'associazione che svolgerà funzioni d'indirizzo e organizzazione delle attività del consiglio;

f) Il consiglio si riunisce tutte le volte che un membro lo ritenga necessario o comunque almeno una volta l'anno; in tale occasione dovrà predisporre la comunicazione delle deliberazioni dei bilanci e dei rendiconti da sottoporre all'assemblea generale dei soci per l'approvazione annuale obbligatoria;

g) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

h) il consiglio direttivo al fine di consentire il migliore funzionamento dell'Associazione settorializza le proprie attività e dà incarico per la gestione di queste a singoli membri del consiglio e/o a gruppi di membri del consiglio;

Art.8) Il presidente

a) Il Presidente è eletto dall'Assemblea generale dei soci ed è scelto tra i soci associati;

b) Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio direttivo, ha la firma sociale, può contrarre mutui etc.; e nei casi d'urgenza può esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo ratifica del provvedimento alla prima riunione da convocarsi entro e non oltre cinque giorni;

c) Il Presidente su delega dell'Assemblea dei soci può avere poteri di straordinaria amministrazione; può adottare provvedimenti di straordinaria amministrazione anche senza il mandato dell'assemblea dei soci purché ottenga ratifica dalla stessa in un termine non superiore a trenta giorni.

Art.9) I revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da due membri eletti dall'Assemblea generale dei soci, scelti tra i soci associati, dura in carica tre anni ed ha il compito di controllare la corretta gestione amministrativa della associazione.

*Parte quinta*

#### Art.10)Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, il patrimonio residuo della stessa sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe.

#### Parte sesta

#### Art.11)Il patrimonio

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quota d'iscrizione;
- b) dalle quote sociali annuali versate dai soci partecipanti;
- c) dai fondi raccolti pubblicamente e occasionalmente in manifestazioni o partecipazioni ad esse, in campagne di sensibilizzazione o ideate per ricorrenze;
- d) da contributi ricevuti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in accreditamento d'attività aventi finalità sociali;
- e) dagli utili derivanti dalle attività svolte dall'associazione per il perseguimento dei fini istituzionali della stessa ; in particolare in seguito alla cessione dei beni o prestazione di servizi svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, dietro pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti dei soci associati o partecipanti;
- f) dagli utili ricavati dalla somministrazione di bevande e/o di alimenti che avverranno in attuazione degli scopi sociali;
- g) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio inoltre è costituito da eventuali erogazioni donazioni e lasciti e dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione.

h) l'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.

i) è fatto divieto di distribuzione , anche in modo indiretto , di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale , durante la vita dell'associazione salvo che questo sia imposto dalla legge; nell'ipotesi di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo della stessa sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe.

#### Parte settima

Art.12)controversie

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'associazione dovranno essere comunicate formalmente dall'interessato al presidente dell'associazione che di seguito convocherà il consiglio direttivo il quale ex bono et equo deciderà sulle stesse inviandone poi comunicazione formale all'interessato. Il lodo sarà inappellabile.

Art.13)Rinvii

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

L.C.S.